

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Riccardo NOBILI avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO NOBILI, all'epoca dei fatti allenatore e responsabile del settore giovanile della società Sondrio Calcio Srl, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della F.I.G.C., Settore Giovanile e Scolastico, per aver adottato una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla F.I.G.C. con riferimento all'attività di base (pulcini ed esordienti), (dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società), con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo NOBILI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 67 giorni di squalifica per il Sig. Riccardo NOBILI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini